CAMERA DEI DEPUTATI N. 272

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CAPPELLACCI

Modifiche agli articoli 9 e 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di istituzione della zona franca della Sardegna e di riscossione delle entrate della regione

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! — La Sardegna soffre uno svantaggio permanente, derivante dalla sua condizione geografica insulare, che causa maggiori oneri per le famiglie e per le imprese. Secondo alcuni studi, il costo dell'insularità può essere stimato intorno a 2 miliardi e mezzo – 3 miliardi di euro l'anno: 660 milioni per i trasporti delle persone e delle merci via mare, altri 600 milioni per i trasporti aerei. A ciò si aggiungono i bassi indici di infrastrutturazione, cioè la valutazione della qualità e quantità di infrastrutture nell'isola: il 35,2 per cento sulle reti energetiche (rispetto al 64,5 per cento del Mezzogiorno); il 45,5 per cento sulle reti stradali (l'87,1 per cento nel Mezzogiorno); il 15 per cento sulle reti ferroviarie (l'87,8 per cento nel Mezzogiorno); il 66,1 per cento per le infrastrutture economico-sociali (l'84,4 nel Mezzogiorno). A causa di questo evidente divario, e anche di scelte politiche poco lungimiranti negli anni della cosiddetta « Prima Repubblica », la Sardegna è una delle prime regioni d'Europa per disoccupazione giovanile, che ha raggiunto il 56 per cento, soffre uno spopolamento che supera il livello di guardia e il 17,1 per cento delle famiglie vive in una situazione di povertà relativa, ossia sotto la soglia di reddito di 1.085 euro fissata per un nucleo composto da due persone. Dinanzi a un quadro come quello descritto non è sufficiente programmare interventi infrastrutturali che, per loro natura, sono destinati a sortire benefici solo nel corso del tempo. È necessaria e improcrastinabile un'azione idonea a incidere da subito nel tessuto sociale ed economico dell'isola. A tale riguardo, si ricorda che nella XIV legislatura della regione autonoma della Sardegna sono state intraprese una serie di azioni per alleviare

il carico fiscale e per il riconoscimento della zona franca integrale della Sardegna, formalizzate con le deliberazioni della giunta regionale n. 8/2 del 7 febbraio 2013, n. 9/2 del 12 febbraio 2013 e n. 23/1 del 24 giugno 2013. La giunta regionale ha approvato altresì la deliberazione n. 39/30 del 26 settembre 2013 per « proseguire e reiterare le azioni nei confronti dello Stato italiano affinché lo stesso formalizzi l'istanza all'Unione europea volta a ottenere l'extra-doganalità di tutto il territorio della Sardegna (zona franca integrale) conseguibile o con la modifica/integrazione del codice doganale europeo, aggiungendo la Sardegna altri territori extra-doganali individuati dallo Stato italiano, ovvero dando seguito a quanto previsto dal medesimo codice in materia di determinazione delle zone franche dove si stabilisce che "Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della comunità dell'Unione a zona franca (...) e per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita" ».

La possibilità di formalizzare in sede di Unione europea le determinazioni che istituiscano la zona franca in tutto il territorio della Sardegna è stata confermata anche dal vice presidente della Commissione europea all'allora presidente della regione durante l'incontro avvenuto a Roma il 20 settembre 2013. Sempre con la deliberazione n. 39/30 del 2013, la giunta regionale ha altresì stabilito « di proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, interpretando estensivamente il decreto legislativo n. 75 del 1998, un'unica perimetrazione dell'intero territorio regionale quale coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti ». Con nota n. 9015 dell'11 dicembre 2013, il presidente della regione ha trasmesso la citata deliberazione al Presidente del Consiglio dei ministri, manifestando di aver fatto proprie le indicazioni dei territori riguardo a un'interpretazione estensiva del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, e di aver individuato un'unica zona franca regionale con una perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori, e ha chiesto di procedere e di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 75 del 1998 in ordine alla delimitazione territoriale della zona franca e alla determinazione di ogni altra disposizione necessaria per l'operatività della stessa, da effettuare con decreto. Contestualmente è stata reiterata la richiesta di formalizzare l'istanza all'Unione europea affinché si proceda alla modifica o all'integrazione del codice doganale europeo, inserendo la Sardegna tra gli altri territori extra-doganali individuati dallo Stato italiano, ovvero dando seguito a quanto previsto dal medesimo codice in materia di determinazione delle zone franche. Il 19 novembre 2013 il consiglio regionale ha presentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 1826, della XVII legislatura) la proposta di legge recante « Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della regione autonoma della Sardegna » con cui si proponevano modifiche agli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Parallelamente, al fine di stabilizzare i primi interventi destinati ad alleviare la pressione fiscale, al termine di una vertenza serrata e in seguito alla sollecitazione dell'allora giunta regionale si è proceduto alla revisione dell'articolo 10 dello Statuto speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'articolo 10 dello Statuto speciale è stato pertanto sostituito dal seguente: « Art. 10. – La regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle ».

Tuttavia, non risultano ancora accolte le istanze di modifica degli articoli 9 e 12 dello Statuto speciale contenute nella citata proposta di legge n. 1826, né lo Stato italiano ha portato avanti l'istanza per il riconoscimento della zona franca integrale della Sardegna in sede di Unione europea. La presente proposta di legge costituzionale è pertanto finalizzata a riavviare e a portare a compimento il percorso bruscamente interrotto a causa dell'inerzia dello Stato, dotando finalmente la Sardegna di uno strumento che possa risollevare le sorti dell'economia isolana e incidere positivamente sia sulla competitività delle imprese sia sulla grave situazione di malessere sociale. L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale rilancia, mediante la modifica dell'articolo 12 dello Statuto, le istanze dell'assemblea sarda e dei comitati cittadini per la zona franca e prevede che la regione possa utilizzare con maggiore autonomia la leva fiscale attraverso politiche di vantaggio per le imprese che operano nel territorio dell'isola.

L'articolo 2 modifica l'articolo 9 dello Statuto ed estende alla Sardegna la possibilità di accertare e di riscuotere i tributi elencati dall'articolo 8 del medesimo Statuto, secondo modalità da stabilire con legge regionale, previa intesa con lo Stato, garantendo così alla regione e dando così la certezza delle entrate effettivamente spettanti all'isola.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna)

1. L'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. – Il territorio della regione è posto fuori dalla linea doganale e costituisce una zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti e negli aeroporti della regione.

La zona franca della Sardegna è disciplinata dalla normativa dell'Unione europea, dalle leggi dello Stato e da quanto previsto dall'articolo 10 del presente Statuto, nonché dalle norme che si applicano ai territori extradoganali ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 9 dello Statuto speciale per la Sardegna)

1. Il primo comma dell'articolo 9 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La regione accerta e riscuote i tributi di cui all'articolo 8. La legge regionale, previa intesa con lo Stato, disciplina le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi erariali compartecipati dalla regione ».